

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00239/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, proposto da Giuseppe Vaiana, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Caponnetto, Michele Melfa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento non costituito in giudizio;

nei confronti

Camillo Cacioppo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 709 dell'11.12.2020 della Direzione Generale dell'ASP di Agrigento avente ad oggetto: "Presa atto delibera 1023 del 23.10.2020 dell'ASP di Palermo avente ad oggetto: "Avviso pubblico straordinario per il reclutamento a

tempo determinato di operatori socio sanitari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatorie generali e graduatoria per ente... “Provvedimenti conseguenziali”, nella parte in cui fa propria la rettifica operata dall'ASP di Palermo con delibera n. 1023 del 23.01.2020, della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di OSS per l'emergenza COVID redatta dalla stessa ASP di Palermo riposizionando il Sig. Vaiana dalla posizione iniziale di n. 101 alla posizione n. 1000 ed escludendo il sig. Vaiana Giuseppe dalla disposta proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 31.12.2020;

- della delibera n. 1023 del 23.10.2020 della Direzione Generale dell'ASP di Palermo avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il reclutamento di operatore socio sanitario per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto parziale verifica graduatoria generale e graduatoria per ente..” con la quale la P.A. ha approvato la rettifica parziale della graduatoria generale e delle graduatorie per enti, rettificando il punteggio riportato dal Sig. Vaiana da 3,2303 a 0,00 e riposizionando lo stesso nella graduatoria ASP di Agrigento nella posizione n. 1000 a fronte della posizione iniziale n. 101;

- della delibera n. 41 del 14.01.2021 della Direzione Generale dell'ASP di Agrigento avente ad oggetto: “Preso atto delibera n. 1269 del 17.12.2020 dell'ASP di Palermo avente ad oggetto: “Avviso pubblico straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatorie generali e graduatoria per ente... “Provvedimenti conseguenziali”, nella parte in cui fa propria la rettifica operata dall'ASP di Palermo con delibera n. 1269 del 17.12.2020, della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di OSS per l'emergenza COVID redatta dalla stessa ASP di Palermo riposizionando il Sig. Vaiana dalla posizione iniziale di n. 101 alla posizione n. 897 ed escludendo il sig. Vaiana Giuseppe dalla disposta proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 31.12.2020 poiché posizionato, nella nuova graduatoria oltre il n. 460;

- della delibera n. 1269 del 17.12.2020 della Direzione Generale dell'ASP di

Palermo avente ad oggetto: “Presa atto delibera n. 1269 del 17.12.2020 dell'ASP di Palermo avente ad oggetto: “Avviso pubblico straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto graduatoria generale e graduatoria per ente verificate”, con la quale la P.A. ha approvato l'ulteriore rettifica della graduatoria generale e delle graduatorie per enti, rettificando il punteggio riportato dal Sig. Vaiana da 3,2303 a 0,00 e riposizionando lo stesso nella graduatoria generale nella posizione n. 2076 al contempo riposizionando l'odierno ricorrente nella graduatoria dell'Asp di Agrigento al n. 897 rispetto alla posizione iniziale di n. 101;

- della nota prot. generale n.12409 del 20.01.2021 dell'ASP di Agrigento avente ad oggetto: “Comunicazione avvio di procedimento risoluzione contratto di lavoro” con la quale, a seguito delle intervenute rettifiche generale e per ente, è stato comunicato la cessazione del servizio del Sig. Vaiana Giuseppe a far data dallo 01.02.2021;

- della nota ASP di Palermo n. prot. 2862 del 29.01.2021 avente ad oggetto: “riscontro richiesta rettifica graduatoria OSS”, emessa a seguito di apposita istanza di annullamento in autotutela della graduatoria rettificata;

- di tutti gli atti interni della procedura di selezione attinenti alla predisposizione della graduatoria e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il dott. Luca Girardi e

trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare, il ricorso è assistito da adeguato *fumus boni iuris* stante che:

- secondo recente giurisprudenza, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, laddove il candidato abbia allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241 del 1990 è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione, così come avvenuto nel caso di specie ove non sono contestati il possesso, nel termine previsto nel bando, e la mancata allegazione, del titolo di studio, ma soltanto la sua materiale indicazione in una casella diversa dall'apposito spazio predisposto nel modulo della domanda telematica;

Ritenuto, pertanto, che al prospettato danno grave e irreparabile può farsi fronte disponendo il riesame dei provvedimenti impugnati alla luce dei profili di censura dedotti, da effettuarsi a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, entro venti (20) giorni dalla comunicazione o notificazione a cura dell'interessato se anteriore, della presente ordinanza, con deposito del provvedimento conclusivo, espresso e motivato, nel fascicolo di causa tramite il PAT;

Ritenuto, inoltre, che in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio entro dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei,

“compresi quelli per via telematica o fax”), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo (www.asppalermo.org -sezione concorsi) e di Agrigento, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare per il deposito in giudizio della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione dell'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta) il termine di cinque (5) giorni prima della udienza per la trattazione nel merito stabilita in dispositivo;

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase di giudizio vanno compensate in ragione dell'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del prosieguo la camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO